

ORIGINALE



**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 30
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: accordo transattivo stragiudiziale con F.lli Campigotto snc in relazione alla legna da ardere di faggio tagliata nel lotto "Sarca di Campiglio" in eccedenza rispetto alla quantità prevista nel relativo contratto di compravendita.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **NOVE** del mese di **MARZO** alle ore **18:30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocato il Comitato Amministrativo.

Sono presenti i Signori:

Castellani Zeffirino PRESIDENTE
Castellani Gioachino
Ballardini Elio
Ballardini Enzo
Simoni Bruno

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani

Sono assenti i signori: Leonardi Serafino (giustificato)

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: accordo transattivo stragiudiziale con F.lli Campigotto snc in relazione alla legna da ardere di faggio tagliata nel lotto "Sarca di Campiglio" in eccedenza rispetto alla quantità prevista nel relativo contratto di compravendita.

Con contratti del 14 dicembre 2015 n. 525 reg. atti priv. (prot. 4497/2015, in esecuzione della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 139/2015) e n. 526 reg. atti priv. (prot. 4498/2015, in esecuzione della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 140/2015), la Comunità delle Regole ha venduto a F.lli Campigotto snc, con sede a Pinzolo, il legname da opera e la legna da ardere di faggio compresi nei lotti "Sarca di Campiglio" e "Orti", sulla base dei progetti di taglio n. 1/2015 e 3/2015 predisposti dall'Ufficio Distrettuale Forestale di Tione (vendita "in piedi"). Specificamente, le quantità nette ed i prezzi di vendita previsti in detti contratti erano i seguenti:

Lotto	Legname da opera resinose		Legna da ardere faggio		Corrispettivo (stimato, i.v.a. esclusa)
	Quantità (stimata, m ³)	Prezzo "prima scelta" (i.v.a. esclusa)	Quantità (stimata, t)	Prezzo (i.v.a. esclusa)	
Sarca di Campiglio	427	€ 56,99	15	€ 20,00	€ 24.634,73
Orti	543	€ 69,99	9	€ 20,00	€ 38.184,57
Corrispettivo complessivo (stimato, i.v.a. esclusa)					€ 62.819,30

Ad integrazione dei due contratti sopra citati, con deliberazione n. 85/2016 il Comitato Amministrativo, dopo aver sentito l'impresa, ha stabilito il prezzo della cosiddetta "seconda scelta" del legname da opera in 25,00 €/m³ (oltre all'i.v.a.) per il lotto "Sarca di Campiglio" ed in 30,00 €/m³ (oltre all'i.v.a.) per il lotto "Orti".

Le operazioni di taglio dei due lotti sono state effettuate tra l'estate e l'inizio dell'autunno 2016.

Nel corso dell'autunno, al termine delle operazioni di taglio, l'U.D.F. di Tione ha predisposto due progetti di taglio suppletivi (n. 10/2016 per il lotto "Sarca di Campiglio" e n. 9/2016 per il lotto "Orti"), in considerazione di maggiori quantità di legname da opera e legna da ardere tagliate nei due lotti rispetto a quelle stimate originariamente.

Tra l'altro, va evidenziato che nel corso delle operazioni di taglio l'impresa è stata sanzionata dalla medesima autorità forestale per il taglio di circa quindici piante di faggio particolarmente pregiate (complessivamente sui due lotti in questione) in assenza della martellata forestale.

Specificamente, con il progetto di taglio n. 10/2016 ("Suppletivo Sarca di Campiglio", prot. 2937/2016) l'autorità forestale ha stimato il taglio di ulteriori 31 m³ di legname da opera di resinose nonché di ben 91 t di legna di faggio rispetto a quanto previsto inizialmente. Mentre la quantità aggiuntiva di legname da opera rientra nella norma, trattandosi di circa il 7% in più, il notevole aumento della legna da ardere di faggio risulta sicuramente anomalo; conseguentemente, sono state chieste spiegazioni di ciò all'impresa acquirente, di seguito riepilogate:

- a) l'impresa ha lamentato, innanzitutto, carenze del progetto di taglio originario, nel quale sarebbero state sottostimate le piante di faggio situate in prossimità della linea della teleferica forestale: invero, secondo l'impresa, il fatto che detta linea fosse particolarmente lunga e, soprattutto, trasversale rispetto alla pendenza dei luoghi, avrebbe comportato la necessità di tagliare molte piante non martellate situate a valle della linea al fine di evitare intralci ai tronchi trascinati dalla teleferica. Sostanzialmente, dunque, a parere dell'impresa la traccia di taglio prevista nel progetto originario sarebbe stata troppo stretta;
- b) inoltre, secondo l'impresa in molti casi è risultato necessario tagliare piante di faggio non martellate al fine di consentire il taglio di piante resinose martellate situate a ridosso o, comunque, nei pressi delle prime.

Invece, con il progetto di taglio n. 9/2016 ("Suppletivo Orti", prot. 2877/2016) l'autorità forestale ha stimato il taglio di ulteriori 140 m³ di legname da opera di cui 70 m³ di resinose e 70 m³ di faggio.

Invero, per questo lotto l'autorità forestale, dopo aver sentito l'Amministrazione, ha deciso di stimare come legname da opera l'intero quantitativo di legna di faggio tagliato in eccedenza rispetto al progetto di taglio originario e al relativo contratto di compravendita, in considerazione del pregio commerciale di gran parte di tale materiale (soprattutto per il diametro e la lunghezza dei tronchi). Effettivamente, pure per questo lotto risulta anomalo il notevole aumento della quantità di legna di faggio tagliata dall'impresa rispetto a quanto originariamente previsto: anche in questo caso l'impresa acquirente ha motivato il fatto lamentando la larghezza insufficiente della traccia di taglio prevista nel progetto al fine di consentire l'esbosco del materiale legnoso.

Per quanto riguarda il legname da opera di resinose l'aumento misurato (circa il 13%) è di poco superiore alla media riscontrata in genere su lotti analoghi.

L'U.D.F. di Tione, sentito informalmente in relazione alla condotta dell'impresa su entrambi i lotti, ha sottolineato la sostanziale correttezza dei progetti di taglio originari, pur riconoscendo la necessità di minime modifiche (in relazione ai punti di ancoraggio delle teleferiche). Peraltro, con la sanzione di cui si è fatto cenno sopra l'autorità forestale ha ritenuto che all'impresa fosse imputabile una condotta scorretta limitatamente al taglio di circa quindici piante di faggio (complessivamente sui due lotti).

Conseguentemente, qualora ritenesse di essere stata danneggiata dalla condotta dell'impresa, la Comunità delle Regole potrebbe attivarsi esclusivamente nell'ambito del diritto civile, per responsabilità contrattuale o, eventualmente, extracontrattuale.

A tal riguardo è il caso di rilevare che in entrambi i contratti di compravendita sopra citati è previsto che il legname da opera fosse venduto nella quantità presuntiva risultante dal rispettivo progetto di taglio "fatti salvi i risultati della misurazione definitiva" mentre "la vendita della legna è effettuata sulla base del quantitativo stimato nel progetto di taglio" (nel paragrafo 1 per entrambi i contratti): pertanto, il materiale legnoso misurato quale legname da opera deve essere considerato come già venduto all'impresa e deve essere pagato come tale mentre la quantità di legna di faggio superiore a quanto indicato nei progetti di taglio originari non rientra nei contratti di compravendita, ossia detta legna rimane di proprietà della Comunità delle Regole.

Sulla base delle previsioni contrattuali sopra citate, delle quantità stimate nei progetti di taglio originari e suppletivi, dei risultati delle misurazioni definitive effettuate dall'autorità forestale nonché del fatto che le piante di faggio tagliate nel lotto "Orti" in eccedenza rispetto a quanto previsto nel relativo contratto di compravendita sono state classificate quale legname da opera, l'impresa F.lli Campigotto ha pagato all'Amministrazione gli importi di seguito indicati (già incassati sul conto di tesoreria):

Lotto	Legname da opera				Legna da ardere faggio		Corrispettivo (i.v.a. esclusa)
	Prima scelta		Seconda scelta		Quantità (t)	Prezzo (i.v.a. esclusa)	
	Quantità (m³)	Prezzo (i.v.a. esclusa)	Quantità (m³)	Prezzo (i.v.a. esclusa)			
Sarca di Campiglio	478,047	€ 56,99	13,517	€ 25,00	15	€ 20,00	€ 27.881,83
Orti	621,766	€ 69,99	57,226	€ 30,00	9	€ 20,00	€ 45.414,18
Corrispettivo complessivo (i.v.a. esclusa)							€ 73.296,02

Il notevole aumento del corrispettivo complessivo della compravendita dei due lotti rispetto alle previsioni iniziali è dovuto, soprattutto, alla stima quale legname da opera delle piante di faggio tagliate nel lotto "Orti" in eccedenza rispetto a quanto previsto nel relativo contratto di compravendita, con la conseguente applicazione del prezzo stabilito contrattualmente per il legname da opera (ossia 69,99 €/m³ oltre all'i.v.a.).

Dalle quantità sopra indicate resta esclusa la legna di faggio tagliata nel lotto "Sarca di Campiglio" in eccedenza rispetto a quanto previsto nel relativo contratto di compravendita. Tale materiale, attualmente accatastato in Val Brenta, è stata stimata in 91 t nel progetto di taglio suppletivo n. 10/2016 (prot. 2937/2016).

Sulla base delle previsioni contrattuali sopra citate, tale materiale legnoso è di proprietà della Comunità delle Regole; peraltro, le operazioni di taglio, esbosco ed accatastamento effettuate da F.Ili Campigotto snc devono essere a questa compensate in quanto non sussistono legittime ragioni contrarie, sulla base delle motivazioni evidenziate dall'impresa stessa (sopra riportate) e sostanzialmente non contestate dall'autorità forestale. Invero, qualora non compensasse le attività effettuate dall'impresa, la Comunità delle Regole si gioverebbe di un arricchimento senza causa, di cui all'art. 2041 Cod. Civ. (ai sensi del quale "chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale").

Per quanto sopra evidenziato, si reputa opportuno destinare la legna in questione al fine del soddisfacimento del diritto di legnatico dei regolieri per il 2017, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b), dello Statuto della Comunità delle Regole. Invero, mentre con la deliberazione n. 170/2016 è già stata incaricata un'impresa specializzata del taglio, esbosco ed accatastamento in Val Manez della legna da ardere "in stanghe" da consegnare ai regolieri capifuoco che ne faranno richiesta (per un bisogno stimato in circa 53 parti), alcun provvedimento è stato ancora adottato in merito all'approvvigionamento di "legna spaccata" (bisogno stimato in circa 50 parti).

Pertanto, sulla base di tali considerazioni, nelle scorse settimane l'Amministrazione ha cercato un accordo con F.Ili Campigotto snc, al fine di definire l'entità del corrispettivo per le operazioni di taglio, esbosco ed accatastamento della legna da ardere tagliata nel lotto "Sarca di Campiglio" eccedente il quantitativo indicato nel relativo contratto di compravendita. Specificamente, a seguito di alcune trattative, si è raggiunto l'accordo con detta impresa sul corrispettivo di 74,00 €/t (oltre all'i.v.a.) per il taglio, esbosco, accatastamento in Val Brenta nonché per il trasporto dalla Val Brenta a Ragoli ed il suo riaccatastamento (su un'area da individuare a valle dell'abitato) con suddivisione in cataste di 3,5 t ciascuna (quantitativo presunto da consegnare a ciascun fuoco per il soddisfacimento del diritto di legnatico).

Detto corrispettivo risulta sensibilmente inferiore rispetto a quello pagato negli anni scorsi per attività simili: ad esempio, per il taglio, esbosco ed accatastamento della legna da ardere "in stanghe" di cui alla deliberazione n. 170/2016, sopra citata, è stato stabilito un corrispettivo di 105,00 €/t (oltre all'i.v.a.) con accatastamento in Val Manez, dovendo poi incaricare un'altra impresa del trasporto della legna sino a Ragoli. Invero, va evidenziato che all'interno del corrispettivo pattuito con F.Ili Campigotto snc assume una certa rilevanza il costo del trasporto del materiale dalla Val Brenta a Ragoli (stimabile in circa 20,00 €/t, oltre all'i.v.a.).

L'affidamento di detto incarico all'impresa F.Ili Campigotto snc comporterebbe una spesa complessiva stimabile in 8.215,48 € (ossia 74,00 €/t x 91 t + i.v.a. 22%): prudenzialmente, in considerazione della variabile data dal peso della legna, si ritiene opportuno prevedere un impegno di spesa di 9.000,00 €.

Una volta accatastata a Ragoli, la legna in questione dovrà essere tagliata, spaccata e distribuita ai regolieri capifuoco da un'impresa terza da individuarsi, verso un corrispettivo stimato in 45,00 €/t (oltre all'i.v.a.). Pertanto, il costo complessivo derivante all'Amministrazione per la consegna della legna in parola ai regolieri capifuoco nell'ambito del soddisfacimento del diritto di legnatico sarebbe di 114,00 €/t (oltre all'i.v.a.), inferiore di 23,00 €/t rispetto al prezzo pagato nel 2016 per la fornitura della stessa tipologia di combustibile.

Peraltro, considerati la quantità del materiale in questione (attualmente stimata in 91 t) e il quantitativo necessario complessivamente (circa 50 parti da 3,5 t circa ciascuna, pari a 175 t), dovranno essere acquistati ulteriori 84 t circa di "legna spaccata".

Le attività da ultimo indicate saranno oggetto di futuri provvedimenti.

Infine, risulta necessario impegnare la spesa necessaria per l'accantonamento sul fondo forestale provinciale per le miglorie boschive relativo al legname da opera oggetto dei due progetti di taglio suppletivi sopra citati (n. 10/2016 e 9/2016), spesa corrispondente al 10% delle quantità di legname da opera moltiplicate per i prezzi di macchiatico determinati dall'U.D.F., pari a 995,00 € complessivi.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;

- vista la L.P. 2/2016 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012”, come modificata con la L.P. 19/2016;
- vista la L.P. 26/1993 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84/leg/2012;
- vista la L.P. 12/1960 “Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez”;
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 16/2016 “Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017”;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire, già nei prossimi giorni, il trasporto del materiale legnoso in questione a Ragoli, qualora le condizioni della strada forestale della Val Brenta lo permettessero;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dal responsabile dell’Ufficio Ragioneria, ai sensi dell’art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

all’unanimità, con voti espressi in forma palese,


DELIBERA

1. di accordarsi, per le motivazioni esposte in premessa, in via transattiva stragiudiziale con F.Ili Campigotto snc, con sede a Pinzolo, in relazione alla legna da ardere di faggio tagliata da detta impresa nel lotto “Sarca di Campiglio” in eccedenza rispetto alla quantità prevista nel relativo contratto di compravendita (prot. 4497/2015), stimata in 91 t nel progetto di taglio suppletivo n. 10/2016 (prot. 2937/2016), alle condizioni di seguito indicate:
 - a) la Comunità delle Regole pagherà all’impresa 74,00 €/t + i.v.a. 22% quale corrispettivo per le operazioni di taglio, esbosco ed accatastamento in Val Brenta nonché per il trasporto dalla Val Brenta a Ragoli e per il riaccatastamento (su un’area da individuare a valle dell’abitato) con suddivisione in cataste di 3,5 t ciascuna;
 - b) il pagamento dell’intero corrispettivo derivante dalle attività sopra descritte, determinato sulla base della pesatura della legna in questione, sarà effettuato in un’unica soluzione al termine delle attività di competenza dell’impresa, previa emissione di fattura elettronica;
 - c) il trasporto a Ragoli e il riaccatastamento (su un’area da individuare a valle dell’abitato) dovranno essere previamente concordati con l’Amministrazione;
2. di incaricare, pertanto, F.Ili Campigotto snc delle attività sopra indicate, ai sensi dell’art. 52, c. 9, della L.P. 26/1993, evidenziando che il corrispettivo complessivo derivante dall’incarico, stimabile in circa 6.734,00 € oltre all’i.v.a. (fatte salve le variazioni derivanti dalla pesatura finale della legna), è ampiamente inferiore alla soglia indicata nella norma citata per il ricorso alla trattativa diretta con l’impresa ritenuta idonea (50.000,00 € oltre all’i.v.a.);
3. di prendere atto che F.Ili Campigotto snc ha pagato regolarmente i corrispettivi derivanti dai contratti di compravendita del legname da opera e della legna da ardere tagliati nei lotti “Sarca di Campiglio” (prot. 4497/2015) e “Orti” (prot. 4498/2015), sulla base delle previsioni contrattuali, dei progetti di taglio originari (rispettivamente n. 1/2015 e 3/2015), dei progetti di taglio suppletivi (rispettivamente n. 10/2016 e 9/2016) e dei risultati delle misurazioni definitive, evidenziando che le piante di faggio tagliate nel lotto “Orti” in eccedenza rispetto a quanto previsto nel relativo contratto di compravendita sono state stimate dall’autorità forestale e pagate dall’impresa quale legname da opera, ossia al prezzo di 69,99 €/m³ oltre all’i.v.a.;


4. di destinare la legna da ardere di faggio oggetto dell'accordo transattivo di cui sopra al fine del soddisfacimento del diritto di legnatico dei regolieri, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b), dello Statuto, e, in particolare, per la fornitura della "legna spaccata", evidenziando che, pertanto, con un futuro provvedimento dovrà essere individuata un'impresa cui affidare le operazioni di taglio, spacco e consegna ai regolieri, verso un corrispettivo che si stima in circa 40,00 €/t oltre all'i.v.a.;
5. di richiedere a F.lli Campigotto snc la sottoscrizione di una copia del presente provvedimento, quale accordo transattivo stragiudiziale;
6. di impegnare 9.000,00 € al capitolo 2600 del bilancio di previsione 2017, sul quale sussiste la disponibilità necessaria, fatta salva l'esatta quantificazione finale della spesa a seguito della pesatura della legna in questione ed autorizzando, in tal senso, l'Ufficio Ragioneria ad aumentare corrispondentemente l'impegno di spesa di cui sopra;
7. di impegnare 995,00 € al capitolo 700 del bilancio di previsione 2017, sul quale sussiste la disponibilità necessaria;
8. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
9. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire, già nei prossimi giorni, il trasporto del materiale legnoso in questione a Ragoli, qualora le condizioni della strada forestale della Val Brenta lo permettessero;
10. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto



IL MEMBRO ANZIANO
Bruno Simoni



IL PRESIDENTE
Zeffirino Castellani



IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto della Comunità e di legge:

- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni
 - sul portale telematico www.albotelematico.tn.it
- dal giorno **14/03/2017** per rimanervi fino al giorno **24/03/2017**.



IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani



CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è **stata** dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **25/03/2017**, a seguito di pubblicazione per dieci giorni consecutivi, nelle forme previste, ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani

